

BILANCIO

Le operazioni di reverse factoring in bilancio

di Fabio Landuzzi

Si è assistito di recente ad un ricorso crescente nella pratica commerciale e finanziaria delle imprese ad operazioni note sotto il termine di **“reverse factoring”**.

La caratteristica che contraddistingue queste operazioni dal comune factoring è che in questo caso è **l'impresa (debitrice)** che mette in contatto il proprio **fornitore (creditore)** con la **società di factoring** al fine di consentire **un'anticipazione del pagamento** delle somme dovute dall'impresa stessa al suo fornitore.

Nell'ambito dei **principi contabili internazionali** l'operazione ha ricevuto l'attenzione degli enti preposti stimolata da una richiesta di chiarimenti rivolta all'IFRS *Interpretation Committee* (IFRS IC) giungendo, dopo una serie di documenti, alla pubblicazione da parte dello **IASB** di un ***Exposure Draft* intitolato proprio “Supplier Finance Arrangements”** contenente proposte di modifica allo IAS 7 ed allo IFRS 7.

Spostando l'attenzione al campo delle **imprese OIC Adopter**, è lecito quindi interrogarsi se, e in caso affermativo come, l'effettuazione di simili operazioni possa in qualche modo impattare sugli **obblighi di chiarezza, verità e correttezza** dell'informativa di bilancio.

Mutuando le riflessioni che hanno alimentato il dibattito in ambito IAS/IFRS, è utile focalizzare l'attenzione sui **punti più sensibili** che l'effettuazione di queste operazioni può andare a toccare in generale nel bilancio delle imprese.

Il **primo punto** è prettamente classificatorio e potrebbe avere riflessi sullo **Stato patrimoniale** e sul **Rendiconto finanziario** dell'impresa.

Si tratta in poche parole di **qualificare** correttamente la **natura dei flussi di pagamento** che vengono effettuati in questa circostanza dall'**impresa debitrice**, i quali saranno rivolti non più al suo **fornitore commerciale** – a cui il pagamento è stato anticipato dal *factor* – bensì, appunto, alla **società di factoring**.

Infatti, se il debito viene comunque **qualificato di natura commerciale** e quindi classificato come tale nello **Stato patrimoniale**, anche il relativo **flusso finanziario** (il pagamento) alimenterà **l'area operativa del Rendiconto finanziario**, e non quella della gestione finanziaria;

viceversa, se nello Stato patrimoniale il debito si qualificasse come **finanziario** in quanto traslato sul *factor*, anche il **flusso di pagamento** andrebbe diversamente collocato nel Rendiconto finanziario nell'ambito della **gestione finanziaria**.

Elementi da tenere in considerazione per guidare **in modo ragionato questa scelta** classificatoria sono, ad esempio, la sussistenza o meno di **garanzie aggiuntive** prestate a favore della società di factoring e perciò **diverse da quelle usualmente riconosciute** al tipico fornitore commerciale, come pure la disponibilità, attraverso il *factor*, di un **termine di pagamento superiore** rispetto a quello di norma negoziato con il fornitore.

Il **secondo elemento** sensibile riguarda l'informativa da riportare in **Relazione sulla gestione** in tema di **rischio di liquidità**.

La questione può apparire sottile ma non per questo non degna di nota.

Il punto centrale è comprendere se, con il ricorso al *reverse factoring*, si determina un effetto di rilevante **concentrazione del rischio di liquidità**, nel senso di una concentrazione delle **fonti di finanziamento** e del **debito finanziario** verso un **numero ristretto di operatori**.

In altre parole, se al *reverse factoring* partecipano diversi fornitori dell'impresa e per importi rilevanti, il fatto che il debito dell'impresa non sia più polverizzato verso entità diverse, ma concentrato verso un unico soggetto (il *factor*) può appunto incidere sulla **percezione del rischio di liquidità** associato all'impresa stessa.

A questo elemento, se ne può poi aggiungere un altro che riguarda per lo più la **trasparenza dell'informativa di bilancio** verso i terzi.

Si pensi al caso in cui la società che attiva il *reverse factoring* con diversi propri fornitori negozi con il *factor* delle **condizioni di pagamento del debito** che prevedano **tempi significativamente più lunghi** di quelli usuali nei rapporti con i fornitori commerciali.

Da una parte, il lettore del bilancio, e i fornitori stessi, in assenza di un'informativa **chiara e trasparente** contenuta nel bilancio, potrebbero dedurre che la società è in grado di assicurare ai propri fornitori **tempi di pagamento assolutamente brevi**, mentre così è solo **per via dell'intervento del factor**; dall'altra parte, la società dovrebbe essere consapevole che i **tempi di pagamento** associati a quei debiti commerciali sarebbero **fisiologicamente più brevi** rispetto a quelli che potrebbe invece apparire se il debito viene appunto mantenuto classificato come commerciale, ingenerando **l'impropria convinzione** di poter contare su **tempi medi di pagamento dei debiti verso fornitori più lunghi** di quelli in concreto fruibili, se non vi fosse appunto il ricorso al *reverse factoring*.